

Tale disposizione è applicabile anche ai cancellieri dell'autorità giudiziaria a riguardo delle sentenze di condanna per *crimini* o *delitti* marittimi che importano le pene dell'interdizione, destituzione o sospensione da gradi marittimi, o quella della confisca; ed altresì per le altre aventi per immediato effetto la cancellazione dalle matricole della gente di mare.

I cancellieri delle preture dovranno inoltre dar notizia agli stessi uffizi di porto delle sentenze di condanna all'ammonizione della gente di mare per gli effetti del disposto dell'art. 184 del Codice per la marina mercantile.

La disposizione dell'articolo 440 del Codice per la marina mercantile per lo sbarco all'estero degli imputati, in seguito a denuncia del capitano o padrone, e la disposizione del 1° alinea dell'art. 449 del detto Codice relativo all'imbarco degli imputati ammessi a libertà provvisoria, che non siano stati arrestati, non sono applicabili ai reati punibili con pene di polizia, ma soltanto ai reati punibili con pene *correzionali* o *criminali*, nei soli casi in cui può essere spedito il mandato di cattura, giusta l'art. 182 del Codice di procedura penale, modificato

con legge 30 giugno 1876, n. 3183.

1062. Nel caso di esecuzione volontaria di sentenze o di ordinanze portanti condanne a pena pecuniaria o spesa di giustizia i capitani e gli ufficiali di porto consegneranno alla parte condannata un ordine d'introito, allo scopo di farne il versamento al competente ufficio del registro, che dovrà rilasciarne ricevuta.

Tanto nella esecuzione volontaria, quanto nella coatta, di dette sentenze ed ordinanze, i ricevitori del registro o i cancellieri delle preture terranno presenti le disposizioni degli articoli 263 e 265 del Codice per la marina mercantile, ed inoltre si atterranno al disposto dell'art. 120 delle istruzioni 28 giugno 1866 per la esecuzione della tariffa penale in quanto al 10 % dovuto allo erario pubblico sulle somme devolute in tutto od in parte alla cassa degli invalidi per la marina mercantile, salvo il diritto che compete agli agenti della forza pubblica ed assimilati, che abbiano accertate le contravvenzioni, di partecipare ai tre quarti delle pene pecuniarie nella proporzione di cui nella legge 26 gennaio 1865, n. 2134.

1063. Gli uffizi di porto per l'esercizio della giurisdizione penale, oltre ai regi-